

IN BREVE:

1. Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023;
2. L'applicazione della flat tax incrementale per il 2023;
3. Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la "Piattaforma cessione crediti";
4. L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI;
5. Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni;
6. In arrivo le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d'intento;
7. ESG e clausole di sostenibilità negli statuti delle società di capitali;
8. Nuovo modello e istruzioni per la dichiarazione di successione;
9. Il Regolamento per valutare le attività green.

APPROFONDIMENTI:

- I. La seconda rata IMU 2023;
- II. La flat tax incrementale per l'anno 2023;
- III. In arrivo le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d'intento.

IN BREVE

1. Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2023.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il **possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2023.

Vedi l'Approfondimento

2. L'applicazione della flat tax incrementale per il 2023

L'art. 1, commi da 55 a 57, della Legge n. 197/2022 prevede, **per il solo anno 2023**, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, **diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono** applicare, in sostituzione dell'IRPEF calcolata per scaglioni di reddito e relative addizionali, un'imposta sostitutiva calcolata con **l'aliquota del 15%**, sulla parte di reddito, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel

2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. L'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluirà nel reddito complessivo con tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Vedi l'Approfondimento

3. Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la "Piattaforma cessione crediti"

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023

L'art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020) risultino **non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini**, l'ultimo cessionario è tenuto a **comunicare** tale circostanza all'Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023 dell'Agenzia Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l'effettuazione delle stesse.

La comunicazione dei suddetti crediti d'imposta deve essere inviata, direttamente da parte dell'**ultimo**

cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l'apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della "*Piattaforma cessione crediti*".

Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.

Per i **crediti d'imposta c.d. "tracciabili"** il cessionario deve indicare:

- il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i **crediti d'imposta c.d. "non tracciabili"** il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nella comunicazione deve essere indicata anche la **data in cui l'ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell'evento che**

ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

4. L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI

L'evoluzione del contesto socioeconomico, nazionale e internazionale, nel corso del recente passato ha inciso in misura significativa sul tessuto produttivo del nostro sistema Paese, rendendo sempre più necessaria un'evoluzione delle relazioni tra gli operatori. La nuova forma di rapporto banca-impresa prospettata dalle recenti Linee Guida EBA-GL Lom (Guidelines on loan origination and monitoring) relative alla concessione e al monitoraggio dei prestiti, nonché la nuova filosofia alla base del Codice della crisi e dell'insolvenza, hanno poi posto al centro dell'attenzione la **necessità dell'elaborazione di un'adeguata informativa economico-finanziaria, storica e prospettica, qualitativa e quantitativa, da parte dell'impresa.**

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento di ricerca "L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità

delle PMI: indicazioni EBA-GL Lom e spunti operativi”

(<https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1738>). È un contributo utile per le PMI chiamate a strutturarsi per pianificare e programmare al meglio le proprie attività operative, dotandosi di strumenti adeguati alla propria natura e dimensione.

Solo con l'elaborazione e la comunicazione di un adeguato set informativo, che comprenda elementi economico-finanziari di tipo quantitativo, oltre a indicazioni qualitative, sarà possibile **rafforzare il rapporto banca-PMI, migliorando l'accesso al credito e il costo della provvista finanziaria**, grazie a una riduzione delle asimmetrie informative che spesso minano il rapporto tra l'azienda e i suoi stakeholder.

5. Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul codice fiscale per cittadini (https://www.agenziaentrate.gov.it/portal/e/documents/20143/233505/BrochureCF_Cittadini.pdf/) e organizzazioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portal/e/documents/20143/233505/BrochureCF_Enti_mod.pdf/): a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali

errori o comunicare una variazione dei dati.

Il **codice fiscale per cittadini** può essere richiesto all'Agenzia delle Entrate utilizzando il **modello AA4/8**. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito.

Il modello può essere presentato:

- **a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile nella sezione "Contatti e assistenza" del sito dell'Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione "I nostri uffici";
- **tramite PEC a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate**. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione "L'Agenzia/Uffici e Pec";
- **tramite il servizio telematico "Consegna documenti e istanze"**, presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Il **codice fiscale per enti e organizzazioni** che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini dell'IVA può essere richiesto all'Agenzia delle Entrate utilizzando il

modello AA5/6 (“Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Il modello può essere presentato:

- **di persona, a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate**, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o tramite un delegato;
- **per posta raccomandata**, allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
- **tramite PEC**, allegando la copia di un documento di identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.

Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”.

6. In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato **indici di anomalia**, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Vedi l’Approfondimento

7. ESG e clausole di sostenibilità negli statuti delle società di capitali

Nei nuovi Orientamenti societari 2023 recentemente pubblicati dal Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie (<https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-300-esg-e-clausole-di-sostenibilita.html#inizio>) viene dedicato ampio spazio ai temi ESG (Environmental, Social, Governance) e alle clausole di sostenibilità adottabili negli statuti delle società di capitali.

Fermo restando quanto genericamente previsto dall’art. 41 della Costituzione, il

Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ritiene **pienamente legittime le clausole statutarie che dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità da rispettare nella gestione della società**, anche qualora risultassero a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva. Dette clausole integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale, fine quest'ultimo di per sé estraneo al contratto di società come definito dall'art. 2247 c.c. e che pertanto non può essere inserito nell'oggetto sociale.

Il Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ritiene quindi legittime le seguenti **clausole di sostenibilità**:

- clausola di destinazione di utili a finalità di sostenibilità;
- clausola di integrazione degli interessi degli stakeholders nelle decisioni dell'organo amministrativo;
- clausola statutaria che imponga agli amministratori obblighi di consultazione con gli stakeholders;
- clausola che attribuisce ad un gruppo di esperti indipendenti la valutazione periodica della performance ambientale o sociale dell'impresa;
- clausola che attribuisce ad un gruppo di esperti indipendenti la determinazione di una parte del

compenso degli amministratori sulla base di dati parametri di sostenibilità delle politiche da questi adottate;

- clausola di gradimento che introduca dei requisiti di carattere etico per l'assunzione delle partecipazioni sociali purché non sia dotata di eccessiva genericità nell'individuazione di detti requisiti.

8. Nuovo modello e istruzioni per la dichiarazione di successione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 novembre 2023, n. 396213/2023

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2023, n. 396213/2023, sono stati pubblicati il modello e le istruzioni della dichiarazione di successione e le specifiche tecniche in linea con i recenti chiarimenti della prassi in tema di "**coacervo successorio e donativo**". Con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate aveva infatti fornito delle precisazioni sul trattamento fiscale dell'istituto, in recepimento del consolidato orientamento della Cassazione sulla non applicabilità del coacervo successorio(*), implicitamente abrogato, e sull'esclusione, per quanto riguarda il coacervo donativo, delle donazioni eseguite nel periodo in cui era stata abrogata l'imposta sulle successioni e donazioni (25 ottobre 2001-28 novembre 2006).

Viene pertanto **eliminato dal modello l'apposito quadro sugli atti a titolo gratuito, tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari** (quadro ES).

La nuova versione del modello può essere utilizzata **a partire dal 9 novembre 2023**. Fino al 9 gennaio 2024, per le dichiarazioni già predisposte che devono essere solo inviate, i contribuenti potranno comunque utilizzare la precedente versione dei *software*.

(*) Il coacervo successorio comportava la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* agli eredi e legatari (c.d. *donatum*) con il valore dell'asse ereditario (c.d. *relictum*).

9. Il Regolamento per valutare le attività green

Regolamento delegato (UE) 27 giugno 2023, n. 2023/2486

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i **criteri per determinare a quali condizioni un'attività economica possa essere considerata green**. Ovvero se "contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione

dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale".

Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla "tassonomia UE", fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell'ecosostenibilità.

I criteri sono relativi a:

1. **uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
2. **transizione verso un'economia circolare**, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l'utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell'UE dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
3. **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, con lo scopo dar

priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull'ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;

4. **protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

APPROFONDIMENTI

I. LA SECONDA RATA IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2023.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il **possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2023.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di **esenzione** IMU. A partire dall'anno 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l'esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU**:

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2024 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2022, la dichiarazione IMU 2023.

II. LA FLAT TAX INCREMENTALE PER L'ANNO 2023

L'art. 1, commi da 55 a 57, della Legge n. 197/2022 prevede, **per il solo anno 2023**, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, **diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono** applicare, in sostituzione dell'IRPEF calcolata per scaglioni di reddito e relative addizionali, un'imposta sostitutiva calcolata con **l'aliquota del 15%**, sulla parte di reddito, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. L'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluirà nel reddito complessivo con tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Per **l'impresa familiare** e **l'azienda coniugale**, l'incremento di reddito deve essere calcolato, ai fini della verifica dell'effettivo incremento reddituale, prendendo in considerazione l'intero reddito conseguito dall'impresa (comprensivo quindi anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito

conseguito nel triennio precedente. L'imposta sostitutiva sarà invece applicata esclusivamente alla quota di reddito attribuita all'imprenditore; l'IRPEF, pertanto, sarà calcolata applicando le aliquote previste, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

Nella **determinazione degli acconti** dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.

Sono **esclusi dal regime agevolativo**:

- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di "trasparenza". L'accesso alla "flat tax incrementale" non è precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano anche soci di società di persone, ma in questi casi il regime opera solo in riferimento al reddito d'impresa derivante dall'esercizio dell'impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo, senza considerare la quota di reddito imputata "per trasparenza";
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;

- i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.

La flat tax incrementale è preclusa, per ovvie ragioni, ai contribuenti che per l'anno d'imposta 2023 applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Possono però beneficiare della flat tax incrementale i soggetti decaduti dal regime forfetario in corso d'anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

La quota di reddito assoggettata a flat tax incrementale rileva comunque ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

III. NUOVI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato **indici di anomalia**, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la "segnalazione falsi esportatori abituali 2023" e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all'esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la **facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'IVA**, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato limite (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Nelle predette comunicazioni si attesta che le lettere d'intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare "ideologicamente false" in quanto **rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati "esportatori abituali"**.

Viene quindi invitato il fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l'anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell'imposta.

Nella comunicazione l'Agenzia ricorda altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d'intento comporta il **recupero dell'IVA e delle relative sanzioni sul fornitore** "in quanto direttamente e consapevolmente partecipa alla realizzazione di un'operazione fraudolenta".

Qualora il fornitore ritenesse di dover "ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse" è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. È quindi **rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate**; la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Si segnala infine che in tali comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando che l'anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti. L'anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati. Cordiali saluti.